



STATUTO

COORDINAMENTO IN ASSOCIAZIONE MEDICA CULTURALE SPORTIVA VITA ETS

Art. 1 – Denominazione, sede e durata

1. È costituita, l'associazione denominata "COORDINAMENTO IN ASSOCIAZIONE MEDICA CULTURALE SPORTIVA VITA ETS" o in forma abbreviata "ASSOCIAZIONE VITA ETS" di seguito, in breve, "associazione". L'associazione è un Ente del Terzo settore, è disciplinata dal presente statuto e agisce nei limiti del D.Lgs. 117/2017, ed è la naturale evoluzione dell'Associazione Vita O.N.L.U.S..

2. La dizione Ente di Terzo settore e l'acronimo ETS sono utilizzabili solo ed esclusivamente a seguito del riconoscimento e della conservazione della qualifica da parte dell'istituzione preposta.

3. L'associazione ha sede legale nel Comune di Milano e la sua durata è illimitata.

4. Il trasferimento della sede legale all'interno dello stesso Comune non comporta modifica statutaria e può essere deliberata dal consiglio direttivo.

Art. 2 - Finalità

1. L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. In particolare, L'Associazione si prefigge lo scopo di sostenere, promuovere e favorire, direttamente o indirettamente, nei modi e con i mezzi ritenuti più idonei, anche attraverso forme di collaborazione e cooperazione con altri Enti o Istituti, pubblici o privati, singolarmente o attraverso partenariato o adesione anche in forma associativa, iniziative e attività che pongano al centro la rimozione di ogni ostacolo di ordine economico e sociale per lo sviluppo del benessere della persona, in Italia e all'estero e con particolare attenzione a progettualità rivolte alla rimozione di condizioni di emarginazione sociale e sanitaria.

Art 3 - Attività di interesse generale

1. L'associazione, nel perseguire le finalità di cui sopra, svolge in via esclusiva o principale

Statuto approvato il 5 maggio 2026 con delibera del Presidente ai sensi dei poteri per delega conferiti il 23 aprile 2026 dall'Assemblea dei Soci e della delibera del Consiglio

Direttivo dell'Associazione Vita ETS- CF

05300480968 – Sede Legale Milano (Italia).

Mall info@vitaonline.org

PEC raccomandata@pec.vitaonline.org





Statuto approvato il 5 maggio 2026 con de-

termina del Presidente ai sensi del poter per

delega conferiti il 23 aprile 2026 dall'Assem-

attività di interesse generale, di cui all'art. 5, comma 1 del D.Lgs 117/2017, nello specifico ricon-

blea dei Soci e della delibera del Consiglio

ducibili alle lettere:

Direttivo dell'Associazione Vita ETS- CF

- lett. a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;

05300480968 - Sede Legale Milano (Italia).

Mail info@vitaonline.org

- lett. c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;

PEC raccomandata@pec.vitaonline.org

- lett. d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

- lett. e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;

- lett. f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;

- lett. i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5, comma 1 del D.Lgs 117/2017;

- lett. j) radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell'articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni;

Provincia di Milano
Ufficio Provinciale di Milano

Statuto approvato il 5 maggio 2026 con de-

termina del Presidente ai sensi dei poteri per

delega conferiti il 23 aprile 2026 dall'Assem-

blea dei Soci e della delibera del Consiglio

Direttivo dell'Associazione Vita ETS- CF

05300480968 - Sede Legale Milano (Italia).

Mail info@vitaonline.org

PEC raccomandata@pec.vitaonline.org



[Handwritten signature]

- lett. k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- lett. l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- lett. n) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;
- lett. p) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106
- lett. u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma dell'art. 5, comma 1 del D.Lgs 117/2017;
- lett. v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
- lett. w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui all'art. 5, comma 1 del D.Lgs 117/2017, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
- lett. z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

2. In particolare l'associazione si propone di:



Statuo approvato il 5 maggio 2026 con de-
termina del Presidente al sensi dei poteri per
delega conferiti il 23 aprile 2026 dall'Assem-
blea dei Soci e della delibera del Consiglio
Direttivo dell'Associazione Vita ETS- CF
05300480968 - Sede Legale Milano (Italia).
Mail info@vitaonline.org
PEC raccomandata@pec.vitaonline.org

- fornire assistenza diretta alla persona in difficoltà e non autonome;
- organizzare percorsi di Attività Assistite con gli Animali (Pet Therapy) all'interno di case di riposo, offrendo momenti di interazione e beneficio terapeutico agli anziani ricoverati;
- promuovere, organizzare e realizzare attività rivolte alla sensibilizzazione della salvaguardia delle risorse ambientali e alla lotta allo spreco attraverso i laboratori rivolti ad adulti e bambini;
- supportare direttamente o indirettamente la riqualificazione beni immobili di particolare interesse e riconosciuti come patrimonio culturale e ambientale;
- promuovere, organizzare e realizzare laboratori volti a favorire lo scambio e il confronto tra le persone attraverso la creazione e la cultura, il teatro e l'arte;
- promuovere e favorire il confronto e lo scambio culturale con altre realtà in Italia e all'estero;
- svolgere attività di sostegno a persone e famiglie in condizioni di bisogno, fragilità o emarginazione, anche attraverso la distribuzione gratuita di beni di prima necessità e iniziative di solidarietà sociale in ambito nazionale e internazionale, compresi interventi diretti di assistenza materiale e finanziaria a favore di nuclei familiari e singoli cittadini in stato di grave indigenza o temporaneo disagio economico causato da emergenze, perdite occupazionali o imprevisti esistenziali;
- erogare sostegni o materiali per la costruzione, il miglioramento o la dotazione di ospedali, ambulatori e dispensari, fornendo attrezzature medicali, farmaci e ausili, nonché supportando programmi di assistenza sanitaria e di formazione in ambito sanitario;
- supportare attività socio-sanitarie a favore di minori, disabili e soggetti fragili, anche attraverso attività di assistenza e supporto specialistico in contesti di disagio sociale, emergenziale o di particolare vulnerabilità;
- erogare sostegni o materiali volti a combattere il divario tecnologico volti a favorire lo svi-

Ente - Diritto

luppo delle competenze e l'autonomia delle persone e delle comunità nei paesi in emergenza;

- organizzare e realizzare percorsi e progetti personalizzati di reinserimento sociale per ex detenuti per favorire il ritorno alla vita in comunità;

- raccogliere e strutturare attività di distribuzione gratuita di generi alimentari e indumenti a favore di cittadini indigenti;

- promuovere e realizzare percorsi volti a contrastare la violenza domestica, la violenza sulle donne e il femminicidio;

- organizzare e realizzare momenti di confronto e di sensibilizzazione sui valori e i diritti fondamentali ratificati dalla Convenzione di Istanbul per la parità di genere

- promuovere, organizzare e realizzare ogni altra attività ricompresa tra le attività d'interesse generale indicate al comma precedente.

Art. 4 – Attività diverse

1. L'associazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale individuate nell'art. 3 purché assumano carattere strumentale e secondario nel pieno rispetto di quanto stabilito dall'art. 6 del D.Lgs. 117/2017 e relativi provvedimenti attuativi. Spetta al consiglio direttivo l'individuazione di dettaglio di tali attività.

Art. 5 – Raccolta fondi

1. L'associazione può realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continua al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Art. 6 – Ammissione

1. Possono aderire all'associazione tutte le persone fisiche che, interessate alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali.

2. Il numero degli associati è illimitato.

Statuto approvato il 5 maggio 2026 con delibera del Presidente ai sensi dei poteri per delega conferiti il 23 aprile 2026 dall'Assemblea dei Soci e della delibera del Consiglio

Direttivo dell'Associazione Vita ETS- CF
05300480968 – Sede Legale Milano (Italia).
Mail info@vitaonline.org
PEC raccomandata@pec.vitaonline.org





Statuto approvato il 5 maggio 2026 con de-
termina del Presidente ai sensi dei poteri per
delega conferiti il 23 aprile 2026 dall'Assem-
blea dei Soci e della delibera del Consiglio

3. I soci sono suddivisi in fondatori, ordinari e onorari:

- i soci fondatori sono tutti coloro che hanno partecipato alla sottoscrizione dell'atto co-
stitutivo e dello statuto dell'Associazione Vita Onlus;

Direttivo dell'Associazione Vita ETS- CF

- i soci ordinari sono tutti coloro che, avendo presentato domanda ed impegnandosi a
rispettare lo scopo sociale e a seguire le direttive dell'Associazione, vengono ammessi a farne
parte dal consiglio direttivo;

05300480968 - Sede Legale Milano (Italia).

Mail info@vitaonline.org

PEC raccomandata@pec.vitaonline.org

- i soci onorari sono tutti coloro ai quali il consiglio direttivo riconosca tale qualifica in
considerazione del particolare contributo fornito alla vita dell'Associazione.

4. L'ammissione alla associazione è deliberata dal consiglio direttivo, comunicata all'interessato
e annotata nel libro degli associati. In caso di rigetto il consiglio direttivo deve, entro sessanta
giorni, comunicare la deliberazione, con le specifiche motivazioni, all'interessato.

5. L'interessato, ricevuta la comunicazione di rigetto, ha sessanta giorni per chiedere che si
pronunci l'Assemblea in occasione della prima convocazione utile.

6. Sono escluse partecipazioni temporanee alla vita dell'Associazione.

Art. 7 - Diritti e doveri dei soci

1. I soci sono chiamati a contribuire alle spese annuali dell'associazione con la quota associativa
ed eventuali contributi finalizzati allo svolgimento delle attività associative. Tali contributi non
hanno carattere patrimoniale e sono deliberati dal consiglio direttivo.

2. La quota associativa è annuale, non è trasferibile, non è restituibile in caso di recesso, di
decesso o di perdita della qualità di associato e deve essere versata entro il termine stabilito dal
consiglio direttivo.

3. L'associazione garantisce uguali diritti e doveri a ciascun socio escludendo ogni forma di
discriminazione.

4. Ciascun associato ha diritto:

a) di partecipare alle Assemblee, di esprimere il proprio voto in Assemblea direttamente

agenzia delle

o per delega e di presentare la propria candidatura agli organi sociali;

b) di essere informato sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;

c) di partecipare alle attività promosse dall'associazione;

d) di conoscere l'ordine del giorno delle Assemblee;

e) di recedere in qualsiasi momento;

f) di esaminare i libri sociali, secondo le modalità previste dal regolamento interno o da

apposita delibera del consiglio direttivo.

5. Ciascun associato ha il dovere di:

a) rispettare il presente statuto, gli eventuali regolamenti e, quanto deliberato dagli organi sociali;

b) rispettare i valori inviolabili dell'uomo, pari dignità di genere, rispettare i valori dell'equità sociale e senso civico.

c) attivarsi, compatibilmente con le proprie disponibilità personali per il conseguimento dello scopo;

d) versare la quota associativa nella misura e nei termini stabiliti annualmente dal consiglio direttivo.

Art. 8 - Perdita della qualifica di socio

1. La qualità di socio si perde in caso di decesso, recesso o esclusione.

2. L'associato può in ogni momento recedere senza oneri dall'associazione dandone comunicazione scritta al consiglio direttivo. Il recesso non comporta la restituzione della quota associativa o di altre somme eventualmente versate all'associazione. Le dimissioni diventano effettive nel momento in cui la comunicazione perviene al consiglio direttivo, ma permangono in capo all'associato le obbligazioni eventualmente assunte nei confronti dell'associazione.

3. L'associato, che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto o alle decisioni deliberate dagli organi sociali, può essere escluso dall'associazione stessa.





Statuto approvato il 5 maggio 2026 con de-
termina del Presidente al sensi dei poteri per
delega conferiti il 23 aprile 2026 dall'Assem-

4. La perdita di qualifica di associato è deliberata dal consiglio direttivo.

5. La delibera del consiglio direttivo che prevede l'esclusione dell'associato deve essere comunicata al soggetto interessato il quale, entro trenta (30) giorni da tale comunicazione, può ricorrere all'Assemblea degli associati mediante raccomandata o posta elettronica certificata (PEC) inviata al Presidente dell'Associazione.

blea dei Soci e della delibera del Consiglio
Direttivo dell'Associazione Vita ETS-CP
05300480968 – Sede Legale Milano (Italia)
Mail info@vitaonline.org
PEC raccomandata@pec.vitaonline.org

6. L'Assemblea delibera solo dopo aver ascoltato, con il metodo del contraddittorio, gli argomenti portati a sua difesa dall'interessato.

Art. 9 - Attività di volontariato

1. L'attività di volontariato è prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fine di lucro neppure indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà.

2. Le prestazioni fornite dai volontari sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario.

3. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per le attività prestate, nei limiti e alle condizioni definite con apposita delibera dal consiglio direttivo, comunque nel rispetto dei parametri indicati nell'art.17 comma 4 del CTS ed ogni successiva modifica o integrazione valida tempo per tempo nella definizione dei limiti massimi per la regolazione dei rimborsi opportunamente documentati per le attività prestate.

4. Le attività dei volontari sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'associazione.

Art. 10 – Organi sociali

1. Gli organi dell'associazione sono:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) l'Organo di Controllo, nei casi previsti dalla legge.

Statuto approvato il 5 maggio 2026 con de-

termina del Presidente ai sensi dei poteri per

delega conferiti il 23 aprile 2026 dall'Assem-

blea dei Soci e della delibera del Consiglio

Direttivo dell'Associazione Vita ETS- CF

05300480968 - Sede Legale Milano (Italia).

Mai info@vitaonline.org

PEC raccomandata@pec.vitaonline.org

2. Gli Organi Sociali, l'Organo di Controllo ed il Collegio dei Garanti hanno la durata di tre (3) esercizi e i loro componenti possono essere riconfermati.

Art. 11 – Assemblea

1. L'associazione è dotata di un ordinamento democratico che garantisce la partecipazione, il pluralismo e l'uguaglianza dei soci.

2. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'associazione ed è composta da tutti gli associati. Essa è il luogo fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'associazione.

Ogni socio ha diritto ad esprimere un voto.

3. L'Assemblea è presieduta dal presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal vicepresidente.

4. I soci possono farsi rappresentare in Assemblea solo da altri soci, conferendo loro delega scritta. Ciascun associato può rappresentare fino ad un massimo di tre associati.

5. Non può essere conferita la delega ad un componente del consiglio direttivo o di altro organo sociale.

6. Sono ammessi al voto gli associati che hanno acquisito tale qualifica dal momento della approvazione del consiglio direttivo.

Art. 12 - Competenze dell'Assemblea

1. L'Assemblea ordinaria ha il compito di:

- a) eleggere e revocare i componenti del consiglio direttivo;
- b) eleggere e revocare, quando previsto dalla legge, i componenti dell'organo di controllo e/o il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- c) approvare il bilancio consuntivo e la relazione sulle attività svolte;
- d) deliberare in merito alla responsabilità dei componenti del consiglio direttivo ed a conseguenti azioni di responsabilità nei loro confronti in caso di danni, di qualunque tipo, derivanti da loro comportamenti contrari allo statuto o alla legge;

Stampa circolare dell'Ufficio Ict. Regionale di Milano, Direzione Provinciale I di Milano, Agenzia nelle Entrate, con una firma manoscritta.



Statuto approvato il 5 maggio 2026

termina del Presidente al sensi del-

delega conferiti il 23 aprile 2026 dal

e) deliberare, quando richiesto e, in ultima istanza, sui provvedimenti di rigetto della do-

manda di adesione all'associazione e di esclusione degli associati, garantendo ad esso la più

ampia garanzia di contraddittorio;

f) approvare eventuali regolamenti interno predisposti dal consiglio direttivo;

g) deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla

sua competenza.

h) deliberare su eventuali rimborsi o compensi spettanti ai Consiglieri.

2. L'Assemblea straordinaria ha il compito di:

a) deliberare sulle modificazioni dello statuto;

b) deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associa-
zione.

Art. 13 - Convocazione dell'Assemblea

1. L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'associazione in via ordinaria, almeno una volta
all'anno, e comunque ogni qualvolta si renda necessaria per le esigenze dell'associazione.

2. L'Assemblea si riunisce, altresì, su convocazione del presidente o su richiesta motivata e
firmata da almeno un decimo (1/10) degli associati, oppure da almeno un terzo (1/3) dei com-
ponenti del consiglio direttivo.

3. L'Assemblea è convocata, almeno dieci (10) giorni prima della riunione, mediante comunica-
zione scritta dell'avviso di convocazione inviata tramite lettera, oppure tramite mezzo anche
elettronico che accerti la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari. L'avviso di con-
vocazione deve contenere l'indicazione dell'ordine del giorno, della modalità, del luogo, dell'ora
e della data dell'adunanza.

4. Le riunioni dell'Assemblea si ritengono valide anche senza convocazione qualora siano pre-
senti nel medesimo momento tutti gli associati e tutti i presenti concordano sulla validazione del
momento.

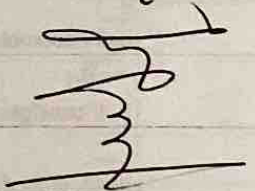
Statuto approvato il 5 maggio 2026 con de-
termina del Presidente ai sensi dei poteri per
delega conferiti il 23 aprile 2026 dall'Assem-

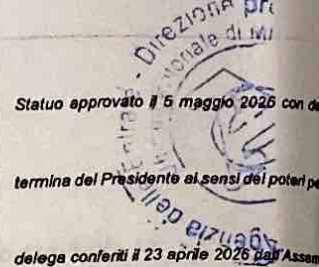
blea del Soci e della delibera del Consiglio
Direttivo dell'Associazione Vita ETS- CF
05300480968 - Sede Legale Milano (Italia).
Mail info@vitaonline.org
PEC raccomandata@pec.vitaonline.org

Art. 14 - Validità dell'Assemblea e modalità di voto

1. L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza della metà più uno degli associati presenti in proprio o per delega e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati presenti in proprio o per delega.
2. L'Assemblea ordinaria delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza degli associati presenti.
3. Fatto salvo quanto previsto dal comma successivo, l'Assemblea straordinaria delibera con la presenza della maggioranza assoluta dei soci iscritti nell'apposito libro dei soci e il voto favorevole dei tre quarti (3/4) dei presenti.
4. In caso di scioglimento, di trasformazione, di fusione o di scissione, l'Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno i tre quarti (3/4) dei soci iscritti nell'apposito libro dei soci.
5. L'Assemblea può tenersi per audio e/o video conferenza, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale, i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci e che sia consentito di accertare l'identità e legittimazione degli intervenuti, di verbalizzare correttamente gli interventi e di discutere e votare simultaneamente sugli argomenti all'ordine del giorno.
6. All'apertura di ogni seduta, l'Assemblea elegge un segretario, il quale redige il verbale e lo sottoscrive unitamente al Presidente.
7. I componenti del consiglio direttivo non hanno diritto di voto nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità.
8. Gli associati, che abbiano un interesse in conflitto con quello della associazione, devono dichiararlo e astenersi dalle relative deliberazioni.
9. I voti sono palesi tranne che riguardino persone, nel qual caso si potrà procedere, previa decisione a maggioranza dei presenti, a votazione segreta.
10. È possibile prevedere il voto per corrispondenza o in via elettronica a condizione che sia

Direzione provinciale I di Milano
Ufficio elettorale
Agenzia delle Entrate
Milano 1





consentito di accertare l'identità e la legittimazione dei votanti.

11. Di ogni riunione dell'Assemblea viene redatto un verbale che, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, è conservato presso la sede dell'associazione per la libera visione di tutti i soci e trascritto nel libro delle Assemblee dei soci. Le decisioni dell'Assemblea sono impegnative per tutti i soci.

Art. 15 - consiglio direttivo

1. Il consiglio direttivo è l'organo di governo e di amministrazione dell'associazione. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza*.

2. Esso opera in attuazione degli indirizzi statutari nonché delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

3. Il consiglio direttivo è formato da un minimo di tre (3) ad un massimo di undici (11) componenti, eletti dall'Assemblea, e di cui almeno 2/3 eletti tra gli associati. Il consiglio direttivo elegge tra i suoi componenti il presidente e il vicepresidente.

4. Non può essere nominato consigliere, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'interdittato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

5. I componenti del consiglio direttivo rimangono in carica per la durata di tre (3) esercizi e possono essere rieletti.

Art. 16 - Competenze del consiglio direttivo

1. Il consiglio direttivo ha il compito di:

- a) compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione ad eccezione di quelli che la legge o lo statuto riservano all'Assemblea;
- b) deliberare in merito alle limitazioni del potere di rappresentanza dei consiglieri;

di Milano

Statuto approvato il 5 maggio 2026 con de-
termina del Presidente ai sensi dei poteri per
delega conferiti il 23 aprile 2026 dall'Assem-
blea dei Soci e della delibera del Consiglio

c) amministrare, curando la realizzazione delle attività sociali e disponendo delle risorse economiche;

d) predisporre l'eventuale regolamento interno per la disciplina del funzionamento e delle attività dell'associazione da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;

e) determinare l'ammontare della quota associativa annuale;

f) predisporre e sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il bilancio consuntivo nonché la relazione sulle attività svolte;

g) determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel pro-
gramma generale approvato dall'Assemblea, promuovendo e coordinando l'attività e autoriz-
zando la spesa;

h) adempiere alla tenuta e alla conservazione delle scritture contabili;

i) accogliere o respingere le domande degli aspiranti soci;

j) deliberare in merito all'esclusione di soci;

k) proporre all'Assemblea ordinaria i provvedimenti disciplinari e di esclusione dei soci;

l) eleggere il Presidente e il Vice Presidente o più Vice Presidenti;

m) nominare il Segretario e il Tesoriere o il Segretario/Tesoriere che può essere scelto
anche tra le persone non componenti il consiglio direttivo oppure anche tra i non soci;

n) ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del Consiglio
adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;

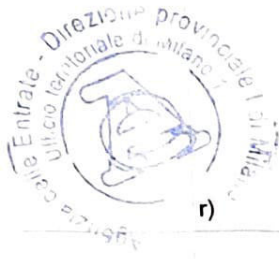
o) assumere il personale strettamente necessario per la continuità della gestione non as-
sicurata dai soci e comunque nei limiti consentiti dalle disponibilità previste dal bilancio;

p) istituire gruppi a sezioni di lavoro i cui coordinatori possono essere invitati a partecipare
alle riunioni del Consiglio e alle Assemblee;

q) nominare, all'occorrenza, secondo le dimensioni assunte dall'associazione, il Direttore
deliberandone i relativi poteri;



[Handwritten signature]



Statuto approvato il 5 maggio 2026 con

termina del Presidente ai sensi del poter p

delega conferiti il 23 aprile 2026 dall'Asser

r) delegare compiti e funzioni ad uno o più componenti del Consiglio stesso;

s) assumere ogni altra competenza non espressamente prevista nello statuto necessaria

blea dei Soci e della delibera del Consigli

al buon funzionamento dell'associazione e che non sia riservata dallo Statuto o dalla Legge

Direttivo dell'Associazione Vita ETS- C

all'Assemblea o ad altro organo sociale.

05300480968 - Sede Legale Milano (Italia)

Art. 17 - Funzionamento del consiglio direttivo

Mail info@vitaonline.org

1. Il consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Essi possono essere dichiarati decaduti, con apposita delibera assunta a maggioranza

PEC raccomandata@pec.vitaonline.org

dal consiglio stesso, qualora si siano resi assenti ingiustificati alle riunioni del consiglio direttivo per tre volte consecutive. Il consiglio direttivo può essere revocato dall'Assemblea con delibera motivata assunta con la maggioranza dei due terzi (2/3) degli associati.

2. Il consiglio direttivo provvede alla sostituzione dei componenti decaduti o dimessi attraverso la nomina del primo tra i non eletti, e degli eventuali successivi secondo l'ordine delle preferenze ricevute, e, se non è possibile, il presidente convoca Assemblea per la nomina dei nuovi componenti. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.

3. Il consiglio direttivo decade qualora la maggioranza dei suoi componenti sia dimissionaria. Il presidente convoca con urgenza l'Assemblea per la nomina dei nuovi componenti.

4. Il consiglio direttivo è convocato, almeno otto (8) giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta inviata tramite lettera, oppure inoltrata tramite mezzo elettronico che accerti la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari. In caso di urgenza la convocazione potrà essere inoltrata almeno due (2) giorni prima della data prevista per la riunione.

5. Il consiglio direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno quattro volte l'anno o quando ne faccia richiesta almeno un terzo (1/3) dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.

6. Le riunioni del consiglio direttivo si ritengono valide anche senza convocazione qualora siano presenti nel medesimo momento tutti i consiglieri e tutti i presenti concordano sulla validazione

del momento.

7. Alle riunioni possono essere invitati a partecipare esperti esterni e rappresentanti di eventuali sezioni interne di lavoro senza diritto di voto.

8. Il consiglio direttivo può tenersi per audio e/o video conferenza, a condizione che sia consentito di accertare l'identità e legittimazione degli intervenuti, di verbalizzare correttamente gli interventi e di discutere e votare simultaneamente sugli argomenti all'ordine del giorno.

9. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente.

10. Di ogni riunione del consiglio direttivo deve essere redatto il relativo verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario all'uopo nominato, e trascritto nel libro delle riunioni del consiglio direttivo.

Art. 18 - Il Presidente

1. Il Presidente è eletto a maggioranza dei voti dal consiglio direttivo tra i suoi componenti, dura in carica tre (3) esercizi e può essere rieletto.

2. Il Presidente:

- ha la firma e la rappresentanza legale dell'Associazione nei confronti di terzi e in giudizio;
- dà esecuzione alle delibere del consiglio direttivo;
- può aprire e chiudere conti correnti bancari/postali ed è autorizzato a eseguire incassi e accettazione di donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, da Enti e da Privati, rilasciandone liberatorie quietanze;
- ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l'Associazione davanti a qualsiasi Autorità Giudiziaria e Amministrativa;
- convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e del consiglio direttivo;
- sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione;

Statuo approvato il 5 maggio 2026 con delibera del Presidente ai sensi dei poteri per delega conferiti il 23 aprile 2026 dall'Assemblea del Soci e della delibera del Consiglio

Direttivo dell'Associazione Vita ETS- CF

05300480968 - Sede Legale Milano (Italia).

Mail info@vitaonline.org

PEC raccomandata@pec.vitaonline.org





- in caso di necessità e di urgenza assume i provvedimenti di competenza del consiglio direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.

3. In caso di assenza, di impedimento o di cessazione le relative funzioni sono svolte dal Vice Presidente.

4. Di fronte agli associati, ai terzi ed a tutti i pubblici uffici, la firma del Vice Presidente fa piena prova dell'assenza per impedimento del Presidente.

Art. 19 - Organo di Controllo

1. L'Assemblea nomina l'Organo di Controllo, anche monocratico, al ricorrere dei requisiti previsti dall'art. 30, co. 2 del D.Lgs. n. 117/2017 o, in mancanza di essi, qualora lo ritenga opportuno.

2. I componenti dell'Organo di Controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice Civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice Civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

3. L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

4. L'Organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo. Le riunioni dell'Organo di Controllo sono validamente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti.

5. I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori

Statuto approvato il 5 maggio 2026 con del

termina del Presidente ai sensi dei poteri p

delega conferiti il 23 aprile 2026 dall'Assen

blea dei Soci e della delibera del Consigli

Direttivo dell'Associazione Vita ETS- O

05300480968 - Sede Legale Milano (Italia)

Mail info@vitaonline.org

PEC raccomandata@pec.vitaonline.org

Statuo approvato il 5 maggio 2026 con de-
termina del Presidente ai sensi dei poteri per
delega conferiti il 23 aprile 2026 dall'Assem-

blea dei Soci e della delibera del Consiglio
Direttivo dell'Associazione Vita ETS- CF
05300480968 – Sede Legale Milano (Italia).
Mail info@vitaonline.org
PEC raccomandata@pec.vitaonline.org

vincolato
dalla

notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

6. Al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del Codice del Terzo Settore, la revisione legale dei
conti è attribuita all'organo di controllo che in tal caso deve essere costituito da revisori legali
iscritti nell'apposito registro, salvo il caso in cui l'Assemblea deliberi la nomina di un Revisore
legale dei conti o una società di revisione iscritti nell' apposito registro.

Art. 20 - Libri sociali

1. L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro degli Associati;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Controllo e di eventuali altri
organi sociali (se istituiti);
- e) il Registro dei Volontari.

2. I libri di cui alle lettere a), b), c), e) sono tenuti a cura del consiglio direttivo. I libri di cui alla
lettera d) sono tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono.

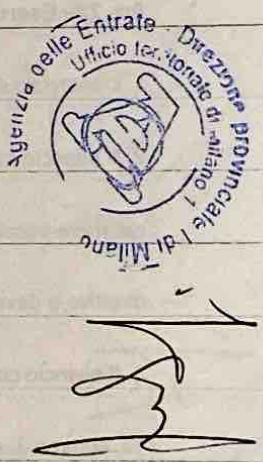
3. I verbali di Assemblea e consiglio direttivo devono contenere la data, l'ordine del giorno, la
descrizione della discussione di ogni punto all'ordine del giorno e i risultati di eventuali votazioni.

4. Ogni verbale deve essere firmato da presidente e dal segretario.

Art. 21 - Risorse economiche

1. Le entrate economiche dell'associazione sono rappresentate:

- a) quote associative;
- b) contributi pubblici;
- c) contributi privati;
- d) donazioni e lasciti testamentari non destinati ad incremento del patrimonio;
- e) rendite patrimoniali;





Statuto approvato il 5 maggio 2026 con

termina del Presidente ai sensi del potere

delega conferiti il 23 aprile 2026 dall'Ass

blea dei Soci e della delibera del Con

Direttivo dell'Associazione Vita ETS

05300480968 - Sede Legale Milano (Ita

Mail info@vitaonline.org

PEC raccomandata@pec.vitaonline.org

- f) fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerta di beni di modico valore e di servizi;
- g) entrate derivanti dallo svolgimento di attività di interesse generale
- h) altre entrate espressamente previste dalla legge;
- i) eventuali proventi da attività diverse nel rispetto dei limiti imposti dalla legge o dai regolamenti.

Art. 22 - Esercizio sociale

1. L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio di ogni anno per terminare il 31 dicembre successivo.
2. Il bilancio consuntivo e la relazione sulle attività svolte, nella quale si deve documentare il carattere secondario e strumentale delle attività diverse se svolte, sono predisposti dal consiglio direttivo e deve essere approvato dall'Assemblea entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio.
3. Il bilancio consuntivo deve essere redatto in conformità del Decreto Ministeriale di cui all'art. 13, comma 3, del D.Lgs. 117/2017.
4. Nei medesimi termini di cui al comma 2, al superamento delle soglie di legge di cui all'art. 14 del Codice del Terzo Settore, si prevede la predisposizione del bilancio sociale da parte del consiglio direttivo e l'approvazione da parte dell'Assemblea. Il bilancio sociale è redatto secondo le linee guida indicate con decreto dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

Art. 23 - Divieto di distribuzione degli utili

1. L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017.
2. Il patrimonio dell'associazione, comprensivo di ricavi, rendite, proventi e ogni altra eventuale tipologia di entrata è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 24 - Assicurazione dei Volontari

Associazione provinciale calcio Milano

1. Tutti i volontari che prestano attività di volontariato devono essere assicurati per malattia e infortunio connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

2. L'associazione, ove lo ritenga opportuno e previa delibera del consiglio direttivo, può assicurarsi per i danni derivanti da propria responsabilità contrattuale ed extracontrattuale.

Art. 25 - Devoluzione del patrimonio

1. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'art. 45, comma 1, del D.Lgs. 117/2017, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del Terzo settore individuato dall'Assemblea, che nomina il liquidatore. Nel caso l'Assemblea non individui l'ente cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore provvede a devolverlo a norma dell'art. 9, comma 1, del D.Lgs. 117/2017.

Art. 26 - Disposizioni finali

1. Per quanto non è previsto nel presente statuto si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

=====

Approvato con determina del Presidente in funzione dei poteri conferiti dall'Assemblea dei Soci dell'Associazione Vita a Milano il ventitré aprile duemila ventisei (23/04/2026)

Il presente Statuto consta di n. 19 (diciannove) pagine di cui la 19esima compilata sino a qui (riga n. 20) inclusa la presente nota. =====

Statuto approvato il 5 maggio 2026 con de-
termina del Presidente ai sensi dei poteri per-
delega conferiti il 23 aprile 2026 dall'Assem-
blea dei Soci e della delibera del Consiglio
Direttivo dell'Associazione Vita ETS- CF
05300480968 - Sede Legale Milano (Italia).
Mail info@vitaonline.org
PEC raccomandata@pec.vitaonline.org



Handwritten signature

AGENZIA DELLE ENTRATE
DP I MILANO - UT Milano 1

07 MAG. 2026
Registrato in data..... Serie 3 N. 1236
Con €

PER DELEGA DEL DIRETTORE PROVINCIALE
ANGELA CALCO
FEDERAZIONE